SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 aprile 2004, n. **104.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2004, N. 41

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «che abbiano manifestato,», *sono inserite le seguenti:* «nelle ipotesi e» *e le parole:* «nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 ottobre 2001»;

al comma 2, le parole: «dei valori immobiliari» *sono sostituite dalle seguenti:* «del mercato immobiliare»;

al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il rimborso è effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 4, il quarto periodo è soppresso; al quinto periodo, le parole: «i predetti soggetti» *sono sostituite dalle seguenti:* «i soggetti originariamente proprietari degli immobili» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate»;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento ai solo diritto di usufrutto"».

4-*ter*. All'attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come sostituito dal comma 4-*bis* del presente articolo, si provvede con i decreti di cui al comma 4 del presente articolo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4738):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI), il 24 febbraio 2004.

Assegnato alla commissione VI (Finanze), in sede referente, il 24 febbraio 2004 con pareri delle commissioni I, V, VIII e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 3, 9, 10, 17, 18 marzo 2004.

Esaminato in aula il 22, 25, 30, 31 marzo 2004 ed approvato il 1° aprile 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2878):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 2 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 11ª, 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 aprile 2004.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 6, 7, 20 aprile 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 21 aprile 2004.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate alla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 22.

04G0138

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 marzo 2004.

Nomina di due componenti del comitato provinciale INPS di Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 21/2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento;

Vista la nota n. 024/7 dell'11 marzo 2004 con la quale la CGIL di Benevento ha designato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento la sig.ra Prudenza Rillo, nata a Torrecuso (Benevento) il 2 marzo 1946 ed ivi residente alla via C. Mastrocinque n. 8, ed il sig. Antonio Aprea, nato a Napoli il 24 aprile 1952 e residente a Casalnuovo di Napoli (Napoli) al viale delle Ginestre Parco Alba n. 10/27;

Ritenuto di dover procedere alla designazione richiesta;

Decreta:

La sig.ra Prudenza Rillo, nata a Torrecuso (Benevento) il 2 marzo 1946 ed ivi residente alla C. Mastrocinque n. 8, ed il sig. Antonio Aprea, nato a Napoli il 24 aprile 1952 e residente a Casalnuovo di Napoli (Napoli) al viale delle Ginestre Parco Alba n. 10/27, sono nominati componenti del comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 12 marzo 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A03706

DECRETO 24 marzo 2004.

Revoca del decreto 1° aprile 2003 nella parte concernente lo scioglimento della cooperativa «La Residence», in Aversa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di accertamento dell'11 settembre 2002 con il quale è stato proposto lo scioglimento d'ufficio della cooperativa La Residence con sede in Aversa in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale n. 11 del 1° aprile 2003 con il quale la cooperativa La Residence è stata sciolta senza nomina di commissario liquidatore in base all'art. 2544 del codice civile;

Vista l'istanza avanzata dal socio Cristiano Pasquale in data 29 gennaio 2004 dalla quale si rileva che era pendente un procedimento nei confronti della società cooperativa La Residence per il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi e ai difetti di costruzione;

Vista la sentenza parziale emessa dal tribunale di S. Maria C.V. I sezione civile n. 2711/2001 con la quale si disponeva la prosecuzione del giudizio con successiva ordinanza;

Visto il verbale di udienza collegiale del tribunale di S. Maria C.V. I sezione civile del 2 dicembre 2003 con il quale veniva disposta l'interruzione del procedimento a seguito di esibizione del decreto direttoriale n. 11/2003 di scioglimento senza nomina di liquidatore della società cooperativa La Residence;

Considerato che il tribunale di S. Maria C.V. ha disposto l'interruzione del giudizio a seguito di deposito del succitato decreto direttoriale;

Ritenuto che sussisto i presupposti;

Revoca

il decreto direttoriale n. 11 del 1º aprile 2003 nella parte concernente lo scioglimento senza nomina di liquidatore della cooperativa La Residence con sede in Aversa, costituita per rogito Dongiacomo in data 30 marzo 1976, registro società n. 112/76, B.U.S.C. n. 1687/145035.

Caserta, 24 marzo 2004

Il direttore provinciale: RUGGIERO

04A03709

DECRETO 29 marzo 2004.

Aggiornamento delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÍ-CESENA

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Visto l'accordo sul costo del lavoro del 3 luglio 1993 (schema di protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Sentite le parti sociali interessate nelle riunioni del 24 febbraio 2004 e del 22 marzo 2004 presso la direzione provinciale del lavoro, le quali hanno ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe di facchinaggio precedentemente determinate con decreto direttoriale n. 9007 del 14 febbraio 2003;

Esaminate le tariffe determinate nelle altre realtà provinciali della regione Emilia-Romagna;

Considerata la particolarità e peculiarità del tessuto socio-economico produttivo della provincia di Forlì-Cesena e degli sviluppi occupazionali così come risultano dalle indagini congiunturali predisposte dalla Camera di commercio, industria e artigianato provinciale;

Ritenuto necessario rinviare l'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2004 in base alle successive rilevazioni degli elementi aggiuntivi scaturenti entro il 31 dicembre 2004 previo ulteriore consultazione delle parti sociali;

Decreta

a decorrere dal 1º gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, di rettificare le precedenti tariffe dei lavori di facchinaggio che vengono così determinate:

1. *Tariffe al quintale.*

Le tariffe precedentemente in vigore vengono aumentate del 2%, applicando compensi diversificati rapportati alle diverse tipologie merceologiche.

2. *Tariffe in economia.*

Quando non sia possibile l'applicazione delle tariffe di cui al punto 1. i lavori potranno essere affidati in economia con la corresponsione ai facchini (riuniti o meno in carovane, cooperative, ecc.) dei seguenti compensi orari:

dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 € 16,83;

tariffe a cottimo dal 1º gennaio 2004 aumento del 2%.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed inviato agli enti interessati.

Forlì, 29 marzo 2004

Il direttore provinciale: DALMONTE

04A03707

DECRETO 29 marzo 2004.

Nomina di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 2801 del 10 febbraio 2003 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 20 marzo 2004 con la quale il sig. Vincenzo Bongermino rassegna le dimissioni da membro del comitato in questione;

Vista la nota del 25 marzo 2004 della CISAL relativa alla designazione del sig. Paolo Mazza in sostituzione del sig. Vincenzo Bongermino;

Decreta:

Il sig. Paolo Mazza, nato a Taranto il 21 marzo 1946 e residente in viale Trentino, 100 - Taranto, è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto, in sostituzione del sig. Vincenzo Bongermino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Taranto, 29 marzo 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A03875

DECRETO 30 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Portanova cooperativa sociale», in Assisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Considerato che il caso della cooperativa in questione rientra nella fattispecie prevista al punto 3 del predetto parere;

Decreta:

La società cooperativa «Portanova cooperativa sociale», con sede in Assisi, costituita in data 23 marzo 1998, con atto rogito dal notaio Paolo Maria Pettinacci, B.U.S.C. n. 2712/2, repertorio n. 149574, registro società n. 31670, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Perugia, 30 marzo 2004

Il direttore provinciale: DE VECCHI

04A03776

DECRETO 30 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Gaia piccola cooperativa sociale a r.l.», in Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Considerato che il caso della cooperativa in questione rientra nella fattispecie prevista al punto 2 del predetto parere;

Decreta:

La società cooperativa «Gaia cooperativa sociale a r.l.», con sede in Perugia, costituita in data 28 ottobre 1999, con atto rogito dal notaio Marco Carbonari, B.U.S.C. n. 2662/2, repertorio n. 58690, registro società n. 50111, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Perugia, 30 marzo 2004

Il direttore provinciale: DE VECCHI

04A03777

DECRETO 30 marzo 2004.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Rinascita 97 - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sarno costituita per rogito notar Bruno Frauenfelder in data 12 febbraio 1997, rep. n. 22903, reg. soc. n. 172990, tribunale di Nocera Inferiore - B.U.S.C. 6108;

2) società cooperativa «Manital Campania - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito notar Giulia Barbarito in data 30 dicembre 1993, rep. n. 2581, reg. soc. n. 27160, tribunale di Salerno, B.U.S.C. 5849;

3) società cooperativa «Elaborazione dati - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 5 ottobre 1977, rep. n. 79861, reg. soc. n. 429/77, tribunale di Salerno, B.U.S.C. 2145.

Salerno, 30 marzo 2004

Il dirigente: BIONDI

04A04085

DECRETO 31 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa mista «Apuania coop», in Fivizzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto il decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della Cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa, ai sensi del sopracitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'ultimo bilancio approvato e depositato risale all'anno 1994;

Considerata l'assoluta inattività dell'ente;

Preso atto dell'assoluta mancanza di beni da dover essere liquidati, nonché dell'assenza di debiti e crediti;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Preso atto di quanto disposto con delibera della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Accertato che l'ente di cui trattasi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottoindicata società cooperativa:

1) società cooperativa mista «Apuania Coop», con sede nel comune di Fivizzano, costituitasi in data 13 gennaio 1989, per rogito notaio Zannoni Isio, n. 98155 di repertorio, registro società n. 10329/89 del tribunale di La Spezia, posizione BUSC n. 693/238617.

Carrara, 31 marzo 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A03876

DECRETO 1° aprile 2004.

Nomina di un componente del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 21/2002 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Benevento;

Vista la nota del 23 febbraio 2004 della C.I.S.L. di Benevento, con la quale veniva comunicata la dipartita del sig. Raffaele De Maria, rappresentante C.I.S.L.;

Vista la nota n. 23/04 del 31 marzo 2004 della C.I.S.L. di Benevento, con la quale si designava, in sostituzione del compianto sig. De Maria, il sig. Antonio Pastore nato a Benevento il 27 maggio 1934;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione:

Decreta:

Il sig. Antonio Pastore nato a Benevento il 27 maggio 1934, è nominato, in rappresentanza della O.S. C.I.S.L., componente del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Benevento, in sostituzione del sig. Raffaele De Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2004

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

04A03879

DECRETO 5 aprile 2004.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto prot. n. 32412 del 13 dicembre 1973, con cui il signor Zucconi Giampiero veniva nominato componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Viste le dimissioni presentate in data 25 marzo 2004 dal signor Zucconi Giampiero;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Vista la nota con la quale la Federazione provinciale coldiretti di Piacenza in data 26 marzo 2004 ha designato quale proprio rappresentante supplente, in seno alla predetta commissione, la sig.ra Bazzini Antonella;

Decreta:

La sig.ra Bazzini Antonella, nata a Piacenza il 21 aprile 1953, è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le contro-

versie individuali di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Zucconi Giampiero, dimissionario.

Piacenza, 5 aprile 2004

Il direttore provinciale reggente: FILOSA

04A03885

DECRETO 6 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Galvani a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del 2 aprile 2003 nella quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa Galvani a r.l. con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Galvani a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Piero Alvisi in data 17 luglio 1978, rep. n. 83113, tribunale di Bologna, B.U.S.C. 3114/160912.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 6 aprile 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A04086

DECRETO 6 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Check Point a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544, del codice civile, comma 1, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del 17 ottobre 2002 nella quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa Check Point a r.l. con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Check Point a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Federico Tonelli in data 29 ottobre 1999, rep. n. 12549, tribunale di Bologna, B.U.S.C. 4661/291082.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 6 aprile 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A04087

DECRETO 6 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Radio Centrale International a r.l.», in Casalecchio di Reno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del 14 novembre 2000 nella quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Radio Centrale International a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Radio Centrale International a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Antonio Reggiani in data 22 dicembre 1979, tribunale di Bologna, B.U.S.C. 3284/17344.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 6 aprile 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A04088

DECRETO 6 aprile 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto il decreto direttoriale n. 16006/1 del 14 dicembre 1973 di costituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Rovigo, prevista dall'art. 410 del c.p.c. (legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni ed integrazioni);

Visto il decreto direttoriale n. 2/2000 del 30 giugno 2000 con il quale è stata fissata in quattro anni la durata della stessa, con scadenza il 29 giugno 2004;

Vista la nota in data 30 marzo 2004 con la quale il sig. Barbaro Gianfranco, componente supplente della commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico ricoperto;

Vista la nota del 31 marzo 2004 con la quale la C.I.S.L. - Unione Sindacale Territoriale di Rovigo ha designato, in seno alla predetta commissione, in sostituzione del rappresentante dimissionario, il sig. Amedo Remoto quale membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori, cosi

Decreta:

1. Il sig. Amedeo Remoto nato a Rovigo il 12 giugno 1949 è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo in sostituzione del sig. Gianfranco Barbaro, dimissionario.

2. Il suddetto componente durerà in carica fino al 29 giugno 2004, data di scadenza della commissione.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2001, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 6 aprile 2004

Il direttore provinciale reggente: DRAGO

04A04089

DECRETO 7 aprile 2004.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 1/1999 del 13 gennaio 1999, con il quale è stata ricostituita, presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Viterbo, la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 8 del 23 febbraio 2004, con il quale la sig.ra Pelecca Rosita è stata nominata membro effettivo della predetta commissione, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Rossi Mel Marco;

Vista la nota prot. n. 2864 del 7 aprile 2004, con la quale la CISL di Viterbo ha designato il sig. Petroselli Giorgio quale membro effettivo, in sostituzione della sig.ra Pelecca Rosita;

Decreta:

Il sig. Petroselli Giorgio, nato a Viterbo il 17 aprile 1972 ed ivi residente in strada Palomba n. 6/b, è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione della sig.ra Pelecca Rosita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 7 aprile 2004

Il direttore provinciale: MICHELI

04A03886

DECRETO 7 aprile 2004.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per la categoria degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. della provincia di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto il proprio decreto n. 17/2000 del 5 ottobre 2000 di nomina dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali dell'apposita commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia;

Vista la comunicazione dell'Unione del commercio e del turismo (Confcommercio) di Vibo Valentia, prot. 108 del 19 marzo 2004 pervenuta in data 5 aprile 2004, con la quale si chiede la sostituzione del sig. Graziano Francesco con la sig.ra Tassone Rita in seno alla commissione speciale per la categoria degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. della provincia di Vibo Valentia;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

La sig.ra Tassone Rita, nata a Vibo Valentia il 16 giugno 1964 e residente a Pizzo (Vibo Valentia) alla via Nazionale, viene nominata componente della commissione speciale per la categoria degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. della provincia di Vibo Valentia, in rappresentanza della Confcommercio ed in sostituzione del sig. Graziano Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'I.N.P.S. di Vibo Valentia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Vibo Valentia, 7 aprile 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A04061

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Panorama - Soc. coop. a r.l.», in Martina Franca e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del Tribunale di Taranto in data 14 gennaio 2004 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Panorama - Soc. coop. a r.l.», con sede in Martina Franca (Taranto) (codice fiscale n. 01756250732) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, domiciliato in Taranto, via Medaglie d'Oro n. 80, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04195

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricoltori viticoltori Ginosini a r.l.», in Ginosa e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del Tribunale di Taranto in data 22 dicembre 2003 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa agricoltori viticoltori Ginosini a r.l.», con sede in Ginosa (Taranto) (codice fiscale n. 00883740730) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giovanni Destino, nato a Canosa di Puglia il 28 settembre 1946, domiciliato in Canosa di Puglia (Bari), via A. Doria n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04196

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Labor S.c.r.l.», in Camporosso e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 settembre 2001 e del successivo accertamento a seguito di diffida del 21 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Labor S.c.r.l.», con sede in Camporosso (Imola) (codice fiscale n. 01196440083) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco Podestà, nato a Sarzana (La Spezia) il 12 aprile 1969 ed ivi residente in via Molini n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04197

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Unione nazionale imprenditori cooperative ortofrutticoli - U.N.I.C.O. S.c.r.l.», in Sarno e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Nocera Inferiore (Salerno) con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Unione Nazionale imprenditori cooperative ortofrutticoli - U.N.I.C.O. S.c.r.l.», con sede in Sarno (Salerno) (codice fiscale n. 02947340655) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Domenico Nolfi, nato a Ariano Irpino (Avellino) il 19 aprile 1953, residente in Salerno, via G. Angrisani n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04198

DECRETO 29 marzo 2004.

Liquidazione coatta amministrativa, con nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, della società «San Giuliano Immobiliare S.p.a.», in liquidazione volontaria, in Milano.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1986, modificato in data 25 ottobre 1991, con il quale la società «Istituto Fiduciario Lombardo S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 233/1986, e sono stati nominati commissari liquidatori i signori prof. Luigi Guatri, dott. Guido Croci, prof.ssa Maria Martellini;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1999, con il quale sono state accettate le dimissioni del prof. Luigi Guatri e del dott. Guido Croci da componenti il collegio dei commissari liquidatori della procedura di liquidazione coatta amministrativa Istituto Fiduciario Lombardo S.p.a., con sede in Milano, e delle seguenti società ad essa collegate e già poste in liquidazione coatta amministrativa:

Finequipe S.p.a., con sede in Milano;

Sofinvest S.p.a., con sede in Milano;

Immobiliare Venezia S.r.l., con sede in Milano;

Istituto Finanziario Lombardo Servizi S.p.a., con sede in Milano;

Venezia 1 S.r.l., con sede in Milano;

Mugella S.r.l., con sede in Milano;

Imprestekne S.r.l., con sede in Milano;

Fid Servizi S.r.l., con sede in Milano;

Italimmobili S.p.a., con sede in Milano;

Finloco S.r.l., con sede in Milano;

CO.ME.T.A. S.p.a., con sede in Soverato (Catanzaro);

Sarda Grandi Alberghi S.p.a., con sede in Santa Teresa di Gallura (Sassari);

Alinvest S.r.l., con sede in Milano;

Parfin S.r.l., con sede in Milano,

ed è stato nominato commissario liquidatore unico, la prof.ssa Maria Martellini, già componente del collegio;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987, 30 maggio 1988, 11 agosto 1988, 14 marzo 1989, 6 settembre 1993, 7 novembre 1994, 11 gennaio 1996, 5 novembre 1996, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza, così composto:

avv. Angelo Benessia, con funzioni di presidente;

avv. Giuseppe Angeloni, componente;

Banca popolare credito valtellinese di Sondrio, tramite suo delegato;

Vista la sentenza del 29 gennaio 2004 n. 65/04 depositata il 5 febbraio 2004 con la quale il tribunale di Milano, sezione II civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società San Giuliano Immobiliare S.p.a. in liquidazione volontaria, con sede legale in Milano, e la sua assoggettabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che la San Giuliano Immobiliare S.p.a. in liquidazione volontaria, è controllata direttamente da Finequipe S.p.a., che a sua volta controlla indirettamente, tramite la Italimmobili '80, l'Istituto Fiduciario Lombardo S.p.a.;

Ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge n. 233/1986, convertito, con modificazioni, con la legge n. 430/1986, occorre sottoporre la società San Giuliano Immobiliare S.p.a. in liquidazione volontaria, con sede legale in Milano, via Merlo 3, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla relativa procedura gli stessi organi già nominati per la società fiduciaria Istituto Fiduciario Lombardo S.p.a., in l.c.a.;

Decreta:

1. La società «San Giuliano Immobiliare S.p.a.», in liquidazione volontaria, con sede legale in Milano, via Merlo 3, codice fiscale n. 03786960157 è posta in liquidazione coatta amministrativa;

2. Alla suddetta procedura è preposto il commissario liquidatore della società Istituto Fiduciario Lombardo S.p.a. in l.c.a. e collegate in l.c.a.: prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della Istituto Fiduciario Lombardo S.p.a. in l.c.a. e collegate in l.c.a. composto dai signori:

avv. Angelo Benessia, nato a Torino il 18 ottobre 1941, con funzioni di presidente;

avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929;

Banca popolare credito valtellinese di Sondrio, tramite suo delegato.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, nonché al competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 197 l.f.

Roma, 29 marzo 2004

Il Ministro: MARZANO

04A04210

DECRETO 16 aprile 2004.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il bando straordinario della legge n. 488/1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto «l'accordo di programma quadro sviluppo locale» concernente un programma integrato per lo sviluppo locale delle isole minori;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive emanate ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto 14 luglio 2003, con il quale sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal bando straordinario della legge n. 488/1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 8 del citato decreto 14 luglio 2003 con il quale il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato al centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della circolare del Ministero delle attività produttive che recepisce le indicazioni dei comuni in merito ai settori produttivi;

Vista la propria circolare n. 946471 del 9 dicembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 19 dicembre 2003, emanata ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto 14 luglio 2003;

Vista la nota n. 123/8192/8-1 del 2 aprile 2004 della regione Toscana che, in qualità di capofila delle regioni, ha chiesto una proroga di sessanta giorni per la scadenza del termine di presentazione delle domande in considerazione del fatto che le imprese locali hanno un periodo di fermo durante la stagione invernale e che solo alla ripresa dell'attività possono delineare e predisporre la realizzazione di nuovi investimenti;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette motivazioni e del numero di domande finora pervenute, di prorogare il termine finale di presentazione delle domande, anche al fine di consentire un ottimale utilizzo delle risorse stanziate;

Decreta:

Articolo unico

Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il bando straordinario della legge n. 488/1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori è prorogato al 17 giugno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2004

Il Ministro: MARZANO

04A04274

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 febbraio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Stellete 87 II», in Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
E LE POLITICHE ABILITATIVE

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto la sentenza in data 23 aprile 2001, con la quale il tribunale di Novara dichiarava lo stato d'insolvenza della società cooperativa Stellette 87 II e richiedeva al Ministero competente l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che le ragioni dell'erario debbano ritenersi prioritarie, e di conseguenza, meglio tutelate attivando la procedura prevista dall'art. 2540 del codice civile in materia di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi del quarto comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa del sodalizio;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Stellete 87 II», con sede in corso della Vittoria n. 4 - Novara, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Il dott. Sergio Merusi, nato a Novara il 9 febbraio 1943, è nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, con il presente atto di messa in liquidazione coatta amministrativa, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo per il caso previsto dall'art. 214.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2004

Il direttore generale: COLISTRO

04A03874

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Interporto di Battipaglia. (Deliberazione n. 112/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, concernente «interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include — nell'ambito degli Hub interportuali — gli Interporti di Nola-Battipaglia-Marcianise, con un costo complessivo di 361,520 Meuro ed una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di 67,139 Meuro;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che riporta in apposito allegato l'elenco delle opere strategiche potenzialmente attivabili nel periodo considerato, tra le quali è incluso l'interporto di Battipaglia;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota 24 novembre 2003, n. 626, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria sull'«interporto di Battipaglia», nella quale propone l'approvazione, con raccomandazioni e prescrizioni ed ai soli fini procedurali, del progetto preliminare del primo stralcio funzionale dell'opera;

Considerato che l'opera è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Campania, sottoscritta il 18 dicembre 2001, nell'ambito del «sistema interportuale» regionale ed è ricondotta alle opere interessanti il territorio campano che rivestono carattere di preminente interesse nazionale;

Considerato che, con delibera 29 agosto 1997, n. 175 (*Gazzetta Ufficiale* n. 250/1997), questo Comitato aveva, tra l'altro, assegnato — a carico delle risorse per le aree depresse recate dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 — l'importo di 1.040 miliardi di lire (pari a 537,115 Meuro) all'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, in parte (40 miliardi di lire, pari a 20,658 Meuro) per indagini, studi preparatori e progettazione ed in parte (1.000 miliardi di lire, pari a 516,457 Meuro) per il finanziamento di interventi selezionati alla stregua dei criteri nella delibera stessa indicati e considerato che, con decreto 21 novembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277/1997), il citato Ministero ha destinato 15 miliardi di lire (7,747 Meuro) alla realizzazione dell'interporto di Pontecagnano;

Considerato che, con successiva delibera 6 maggio 1998, n. 42 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159/1998) questo Comitato ha parzialmente modificato le disposizioni procedurali ed i termini previsti dalla delibera di cui al punto precedente;

Considerato che l'interporto provinciale di Salerno originariamente previsto nella ricordata località di Pontecagnano — a seguito dell'incompatibilità dell'infrastruttura da realizzare con le caratteristiche del sito prescelto, evidenziata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in sede di valutazione d'impatto ambientale e recepita dalla giunta della regione Campania con delibera 19 ottobre 1999, n. 6228 — è

stato delocalizzato nell'agglomerato industriale di Battipaglia appartenente all'A.S.I. di Salerno, come risulta dall'accordo di programma sottoscritto, a seguito di una complessa procedura, il 23 settembre 2002 dalla regione Campania, dalla provincia di Salerno, dal comune di Battipaglia, dal consorzio A.S.I. di Salerno, da R.F.I. S.p.a., dall'ANAS S.p.a. e dalla Salerno interporto S.p.a., ed approvato dal presidente della giunta della regione Campania con decreto n. 929 del 31 dicembre 2002;

Considerato che i tempi occorsi per la nuova localizzazione dell'interporto e quelli correlati all'attuazione della sopravvenuta normativa di cui al richiamato decreto legislativo n. 190/2002 non consentono di procedere, entro il 31 dicembre 2003, alla stipula di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società titolare della gestione (stipula indicata dal Ministero stesso come propedeutica alla definitiva ammissione a contributo) ed al successivo affidamento dei lavori;

Udita la relazione del vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che riferisce anche in ordine agli sviluppi della pratica intervenuti successivamente all'invio della citata nota;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

Sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la realizzazione dell'interporto di Battipaglia persegue la finalità di riorganizzare la rete infrastrutturale della zona a servizio del sistema di trasporto delle merci, rafforzando anche l'intera rete di interporti nella zona centro-meridionale dell'Italia, ed interessa una superficie di circa 40 ettari nell'area di sviluppo industriale di Battipaglia, situata in prossimità della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;

che, nello sviluppo dell'idea progettuale, si è tenuto conto, da un lato, dell'elemento architettonico, che testimonia l'origine agricola dell'area, e, d'altro canto, di realtà industriali produttive e di trasformazione, che hanno contribuito dal secolo scorso alla crescita esponenziale della città di Battipaglia, individuando l'ubicazione dei nuovi insediamenti in base ad un criterio di integrazione tra l'impianto di rilevanza storica e gli impianti realizzati negli scorsi decenni;

che l'intervento ora proposto consiste nei lavori di realizzazione del primo stralcio funzionale del suddetto interporto, comprendente:

la rete ferroviaria e più specificatamente gli adeguamenti infrastrutturali atti a consentire l'utilizzo dei binari dello scalo di Battipaglia, ritenuti adeguati per la prima fase in relazione al ridotto numero di treni/giorno previsti;

l'impiantistica generale e la sistemazione delle aree esterne;

il capannone C3, che assolve alla funzione primaria di magazzino transito merci per corrieri;

la ristrutturazione del corpo 1 del complesso di Torre Ray, impianto secolare che testimonia una presenza antropica nell'area oggetto dell'intervento e che viene recuperato per essere destinato a sede degli uffici amministrativi della società di gestione;

che la Salerno Interporto S.p.a., costituita nell'aprile 1995 in relazione alle previsioni della menzionata legge n. 240/1990 ed attualmente a partecipazione pubblica minoritaria, ha trasmesso — con nota del 7 marzo 2003, integrata con altra nota del 9 aprile successivo — il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale ai Ministeri interessati, alla regione Campania ed alla provincia di Salerno;

che il progetto preliminare in esame, con delibera di giunta della regione Campania del 21 novembre 2003 n. 3333, è stato dichiarato coerente con il citato accordo di programma per la realizzazione dell'interporto di Salerno sottoscritto in data 23 settembre 2002;

che con la medesima delibera del 21 novembre 2003, la giunta della regione Campania, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, ha espresso il proprio consenso ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'intervento, già dichiarato coerente con gli indirizzi di programmazione regionale con precedente delibera di giunta n. 2632 del 12 settembre 2003;

che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota del 9 ottobre 2003, ha trasmesso il parere positivo espresso, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 190/2002, dalla Commissione speciale di valutazione dell'impatto ambientale, che ha formulato prescrizioni e raccomandazioni da recepire nella fase di progettazione definitiva o in fasi successive;

che analogo parere favorevole, con raccomandazioni e prescrizioni, è stato espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota del 3 novembre 2003;

che gli enti gestori delle interferenze (Consorzio area di sviluppo industriale di Salerno, R.F.I. S.p.a., A.S.L. Salerno 1 e SNAM), ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 190/2002, si sono pronunciati sul progetto preliminare in argomento, esprimendo pareri favorevoli e/o rilasciando le autorizzazioni di competenza;

che per la realizzazione dell'opera è previsto il ricorso all'appalto integrato, da esperirsi tra la fine del 2004 e l'inizio del 2005, e che l'opera stessa dovrebbe entrare in esercizio entro il 2006;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto, in relazione alle richieste formulate dalla regione e dai suddetti Ministeri, le prescrizioni e raccomandazioni cui subordinare l'approvazione del progetto di cui trattasi;

Sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo del primo stralcio funzionale dell'opera, a fronte del costo totale dell'intero intervento pari a 99.877.064,70 euro, ammonta a 18.197.929,96 euro così ripartiti:

importo lavori 13.487.547,25 euro;

somme a disposizione 4.710.382,71 euro;

che l'importo — arrotondato a 18.198 Meuro, trova integrale copertura nelle disponibilità esistenti, secondo il quadro finanziario seguente:

per 8,003 Meuro, dal Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 (P.O.R. Campania), come da citata delibera della giunta della regione Campania 12 settembre 2003, n. 2632;

per 7,747 Meuro, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quale contributo a carico dello Stato di cui in premessa;

per 2,448 Meuro da finanziamenti privati a carico della Salerno interporto S.p.a., come da delibera del consiglio di amministrazione della società stessa del 24 novembre 2003, n. 74;

che la Salerno interporto S.p.a. ha espresso riserva di avanzare successivamente richiesta di finanziamento dei lotti di completamento, ai sensi della legge n. 443/2001;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «primo stralcio funzionale dell'interporto di Battipaglia», ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Il soggetto aggiudicatore è individuato nella società «Salerno interporto S.p.a.».

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del citato allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione nel progetto definitivo in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di sottoporre le proprie valutazioni a questo Comitato e di proporre, se del caso, misure alternative.

2. *Proroga termine per l'aggiudicazione lavori.*

Il termine per l'affidamento dei lavori, in relazione alle procedure di ammissione al finanziamento a carico delle risorse della legge n. 135/1997, è fissato improrogabilmente al 30 settembre 2005, data che appare ampiamente cautelativa rispetto alle indicazioni del cronoprogramma.

3. *Clausole finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «primo stralcio funzionale dell'interporto di Battipaglia» approvato con la presente delibera.

3.2. In sede di esame del progetto definitivo, che dovrà essere approvato da questo Comitato ex art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui all'allegato che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite in detta fase progettuale. In particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicurerà che la commissione speciale VIA, di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 190/2002 abbia proceduto alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Detto Ministero provvederà altresì a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato punto l.1.

3.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 42

ALLEGATO

INTERPORTO DI BATTIPAGLIA

RACCOMANDAZIONI E PRESCRIZIONI

Parte 1ª - Prescrizioni.

Dovranno essere recepiti e sviluppati gli interventi di mitigazione, puntuali e di carattere generale, nonché le opere di compensazione, così come proposti nello studio d'impatto ambientale ed integrati alla luce degli esiti della progettazione definitiva e di quanto oggetto delle presenti prescrizioni, dettagliando la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici.

Dovrà essere concordata con le autorità competenti la realizzazione di una campagna di indagine finalizzata alla determinazione della qualità dei suoli, con particolare riferimento alla possibile presenza di terreni inquinati riconducibili ad operazioni di stoccaggio abusivo di rifiuti operati negli anni passati. Nel caso di esito positivo della campagna, il proponente dovrà attivare le procedure per la caratterizzazione e la bonifica dell'area di cui al decreto ministeriale n. 471/1999.

Qualora, in futuro, nell'interporto dovessero movimentarsi sostanze e rifiuti pericolosi, il progetto dovrà adeguarsi ai disposti della normativa vigente in materia.

Per quanto riguarda gli impatti sull'atmosfera derivanti dall'emissione di polveri e degli altri principali inquinanti (nelle fasi di cantiere e di esercizio) dovranno svilupparsi stime previsionali supportate dall'acquisizione/elaborazione dei dati meteoclimatici significati-

vamente utilizzabili, ricavabili dalla/e stazioni metereologica/che e dall'applicazione di criteri di calcolo in grado di rappresentare i più significativi fattori per la stima delle concentrazioni al suolo ed in atmosfera con riferimento alla normativa applicabile.

Prevedere, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie appartenenti alla serie autoctone, prevedendo eventualmente la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette) e la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso anche in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualità, ecc.).

Dovrà completarsi la valutazione del clima acustico *ante operam* con l'individuazione e la caratterizzazione delle sorgenti presenti (strade, ferrovia, attività industriali, ecc.) ed integrare le attività di rilevamento fonometrico già svolte in ossequio alla normativa vigente.

Le risultanze dello studio d'impatto relativamente alle componenti rumore vibrazioni dovranno essere aggiornate in base all'effettivo, modello di esercizio dell'interporto, dettagliatamente individuato, per definire compiutamente lo scenario delle emissioni sonore e di vibrazioni.

Predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori un sistema di gestione ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).

Le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione, ed ai conseguenti condizionamenti delle attività di cantiere, dovranno trovare esplicita ed esaustiva menzione nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore della costruzione dell'opera (capitolato d'oneri, capitolato speciale d'appalto, ecc.).

Per la rimozione e lo smaltimento del capannone da demolire le cui coperture contengono fibre asbestose, si dovrà procedere alla redazione di un apposito progetto da presentare alle autorità competenti secondo i disposti normativi.

Per lo smaltimento dei materiali di esubero dagli scavi, il progetto definitivo dovrà dettagliarne i quantitativi e le caratteristiche e definire un Piano di deposito temporaneo e di smaltimento, individuando le aree di stoccaggio definitivo.

I pozzi previsti per l'approvvigionamento idrico dell'interporto, debitamente autorizzati e monitorati, dovranno essere realizzati prevedendo l'isolamento della testata al fine di impedire qualsiasi infiltrazione in falda anche in caso d'incidente di cantiere o di esercizio.

Definire le opere destinate alla raccolta, convogliamento, stoccaggio e depurazione delle acque defluenti da strade, piazzali, coperture o comunque superfici impermeabilizzate, nonché delle acque nere provenienti dagli edifici, attrezzature ed impianti.

Dovrà esplicitarsi l'esame del rischio sismico, tenendo presente che, in base alla deliberazione di giunta regionale n. 5447 del 7 novembre 2002 e successive modifiche e integrazioni il comune di Battipaglia in cui ricade l'opera è stato spostato dalla classe 3 alla classe 2, apportando le opportune/necessarie modifiche/integrazioni al progetto.

Il progetto illuminotecnico degli esterni dovrà conseguire il massimo contenimento possibile delle emissioni luminose, in particolare attraverso l'impiego di tecnologie e dispositivi di massima efficienza energetica e la scelta di soluzioni di schermatura atte ad evitare al massimo le dispersioni verso l'alto e verso l'intorno territoriale.

Dovrà essere perseguita una elevata qualità architettonica dei manufatti edilizi e tecnologici curandone il disegno delle strutture, i rivestimenti, le cromie in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto, specie per le parti visibili dall'esterno, un inserimento visuale unitario curato e composto. Analoga cura dovrà essere posta nel progetto per la riqualificazione e l'ammodernamento della Torre dei Ray, che dovrà essere volto alla massima valorizzazione del manufatto senza alterarne le peculiarità architettoniche e l'inserimento visuale, comprese le pavimentazioni in un intorno idoneo;

Adottare sistemi di alimentazione elettrica esterna per i veicoli-frigoriferi in sosta e privilegiare l'impiego di veicoli e mezzi di movimentazione interna a propulsione elettrica e, per i mezzi con motore necessariamente a combustione, utilizzare mezzi che rispondano alla normativa vigente per i veicoli «nuovi di fabbrica», al momento dell'entrata in esercizio dell'interporto; prevedere inoltre l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili di insonorizzazione dei dispositivi motoristici e in genere meccanici fissi e mobili (condizionamento, pompe, gru, sollevatori, veicoli e macchinari operativi vari).

Predisporre ed allegare al progetto definitivo un progetto di monitoraggio ambientale redatto secondo le linee guida predisposte dalla commissione speciale VIA.

Prevedere e dettagliare, nel progetto definitivo, le opere e i dispositivi necessari per l'integrazione fisico-funzionale tra le due zone dell'interporto, in particolare per garantire una piena funzionalità e la circolazione interna dei mezzi, evitando peraltro in tal modo inutili interessamenti dalla viabilità esterna all'impianto.

Realizzare una serie di indagini preliminari che comprendano ricognizioni di superficie, analisi di foto aeree, carotaggi e trincee di verifica al cui esito dovranno essere subordinati l'eventuale esecuzione di saggi e/o scavi stratigrafici conformemente alle prescrizioni della competente Soprintendenza per i beni archeologici.

Parte 2º - Raccomandazioni.

1. Raccomandazioni generali:

avvalersi dei supporto di competenze specialistiche qualificate, anche attraverso la definizione di specifici protocolli e/o convenzioni, ciò anche allo scopo di promuovere la costituzione di centri di ricerca e formazione, funzionali sia alla realizzazione dell'opera che all'ampliamento delle conoscenze scientifiche ed alla creazione di nuove professionalità nel settore;

adoperarsi con diligenza per migliorare ed ottimizzare il previsto innesto della s.p. 195 sulla s.p. 30 (svincolo denominato «08» nel progetto definitivo predisposto dal commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque della regione Campania) e per la realizzazione di un breve by-pass stradale che consenta l'aggiramento dell'istituto agrario presente nei pressi dello svincolo di Eboli onde evitare l'incremento ulteriore degli attuali livelli di inquinamento acustico su tale ricettore sensibile;

favorire, in fase di esercizio dell'interporto, l'instradamento dei mezzi pesanti, tramite apposizione di opportuna segnaletica, lungo la s.p. 195 e verso lo svincolo autostradale di Eboli, evitando interferenze sul clima acustico presso l'abitato di Battipaglia;

eliminare la frammentazione dell'opera inglobando la parte sud di viale Spagna nell'ambito dell'interporto prevedendo la realizzazione di una nuova strada sul confine est per realizzare l'accesso all'interporto e servire gli opifici esistenti, come da planimetria allegata alla risposta alle integrazioni;

di prestare particolare attenzione in ordine alla salvaguardia di alcune masserie (non vincolate) situate nell'area dell'interporto che potrebbero essere recuperate ed utilizzate per i servizi complementari all'interporto.

2. Raccomandazioni in fase di costruzione.

Si raccomanda di:

assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o in mancanza acquisisca, per le attività di cantiere, dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile la certificazione ambientale 150 14001 o la registrazione di cui al regolamento CE 761/2001 (EMAS);

adoperarsi con diligenza nell'accelerare l'*iter* approvativo e la realizzazione del progetto esecutivo di adeguamento della sp 195 in modo da garantire l'entrata in esercizio di detta viabilità prima o al più tardi contestualmente all'esercizio delle nuove opere interportuali.

04A04213

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2004.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale a favore della società «Centro assistenza imprese Coldiretti Sardegna S.r.l.», in Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento ripartite nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società «Centro Assistenza Imprese Coldiretti Sardegna S.r.l.», con sede legale in Viale Trieste, 124, c.a.p. 09123 - Cagliari, codice fiscale e partita IVA n. 02752050928, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

L'assistenza fiscale sarà esercitata con le modalità prescritte dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e dal regolamento decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Si fa obbligo alla società «Centro Assistenza Imprese Coldiretti Sardegna S.r.l» di comunicare le variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 7 e del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché il trasferimento di quote o azioni del CAF, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Con il presente atto la società su indicata, legalmente rappresentata dal presidente del Consiglio di amministrazione, sig. Scalas Marco Antonio, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese, come dalla stessa richiesto con l'istanza prodotta in data 22 ottobre 2003.

Dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza e successivamente integrata, è stato rilevato che:

la società si è costituita con atto stipulato in data 25 giugno 2002, a rogito notaio Anni Maurizio, n. 92977 di repertorio e n. 30179 di raccolta, registrato a Cagliari il 3 luglio 2002 al n. 3325;

la società è composta dalle sotto elencate Federazioni:

Federazione regionale coltivatori diretti della Sardegna con sede in Cagliari, viale Trieste n. 124, codice fiscale n. 80005530920;

Federazione provinciale coltivatori diretti di Cagliari con sede in Cagliari, via Sassari n. 3, codice fiscale n. 80017610926;

Federazione provinciale coltivatori diretti di Oristano con sede in Oristano, via Cavour n. 6, codice fiscale n. 80005150950;

Federazione provinciale coltivatori diretti di Nuoro con sede in Nuoro, via De Gasperi n. 24/26, codice fiscale n. 93002460918;

Federazione provinciale coltivatori diretti di Sassari con sede in Sassari, via Budapest n. 10, codice fiscale n. 92014110909;

le cinque associazioni da ultimo menzionate, aderenti alla Confederazione nazionale coltivatori diretti, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, codice fiscale n. 80051710582, associazione sindacale di categoria tra imprenditori, presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed istituita da oltre dieci anni, hanno ricevuto dalla predetta Confederazione nazionale delega, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

il capitale sociale, pari a € 51.646,00, risulta interamente versato;

in data 23 dicembre 2003 la società ha stipulato con la società «Generali - Assicurazioni Generali S.p.a.» la polizza di assicurazione di responsabilità civile n. 239455973 con massimale di € 1.032.913,80, integrata con l'appendice n. 02 del 19 marzo 2004 al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione così composto:

1) Scalas Marco Antonio, Presidente del consiglio di amministrazione, nato ad Assemini (Cagliari) il 27 maggio 1955 ed ivi residente in via Cagliari n. 143, codice fiscale SCLMCN55E27A474P;

2) Mattia Aldo, consigliere delegato, nato a Frosinone (Roma) l'11 gennaio 1956 e residente a Cagliari in via S. Benedetto n. 17, codice fiscale MTTLDA56A11D810K;

3) Meloni Gian Marco, consigliere, nato a Posada (Nuoro) il 4 agosto 1954 e residente a San Teodoro in piazza Lu Castidducciu n. 8, codice fiscale MLNGMR54M04G929C;

4) Sanciu Fedele, consigliere, nato a Buddusà (Sassari) il 27 ottobre 1959 e residente a Olbia in via Torino n. 8, codice fiscale SNCFDL59R27B246X;

5) Sanna Giovanni, consigliere, nato a Samugheo (Oristano) il 3 novembre 1940 ed ivi residente in via Petrella n. 28, codice fiscale SNNGNN40 S03H756A;

il responsabile fiscale è il dott. Davide Marini, nato a Cagliari il 6 settembre 1966 ed ivi residente in Largo Gennari n. 10, codice fiscale MRNDVD66P06B354C, iscritto al n. 313 dell'Ordine dei dottori commercialisti di Cagliari, che ha prodotto la certificazione di insussistenza di provvedimenti sospensivi o procedimenti disciplinari a suo carico;

dalla relazione tecnica prodotta ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 164/1999 risulta che la società si avvale per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di società di servizi.

Dette società di servizi, il cui capitale sociale è posseduto come appresso indicato, sono le seguenti:

Impresa Verde Cagliari Srl, con sede in Cagliari, via Sassari n. 3, codice fiscale n. 02572890925, rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione sig. Scalas Marco Antonio, nato ad Assemini il 27 maggio 1955 ed ivi residente in via Cagliari n. 143, codice fiscale SCLMCN55E27A474P. Capitale sociale posseduto per una quota pari al 99% dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Cagliari e per una quota pari all'1% dalla Federazione regionale coltivatori diretti della Sardegna.

Gli altri componenti il consiglio di amministrazione, sono i signori:

Tizzano Vitangelo, nato a Santadi (Cagliari) il 23 aprile 1951 e residente a Cagliari in via Bucarest n. 5, codice fiscale TZZVNG51D23I182E;

Picci Priamo, nato a Serramanna (Cagliari) il 2 luglio 1956 e residente a Serramanna in via Cagliari n. 49, codice fiscale PCCPRM56L02I647N;

Ibba Speranzina, nata a Sardara (Cagliari) il 3 gennaio 1933 ed ivi residente in piazza S. Gregorio n. 3, codice fiscale BBISRN33A43I428P;

Dessì Pasquale, nato a Quartu S. Elena il 29 agosto 1950 ed ivi residente in via del Transatlantico n. 62, codice fiscale DSSPQL50M29H118U.

Impresa Verde Oristano Srl, con sede in Oristano, via Cavour n. 6, codice fiscale n. 01005200959, rappresentata dal Presidente del consiglio di amministrazione sig. Sanna Giovanni, nato a Samugheo (Oristano) il 3 novembre 1940 ed ivi residente in via Petrella n. 28, codice fiscale n. SNNGNN40S03H756A. Capitale sociale posseduto per una quota pari al 99% dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Oristano e per una quota pari all'1% dalla Federazione regionale coltivatori diretti della Sardegna.

Gli altri componenti il consiglio di amministrazione, sono i signori:

Scano Roberto, nato a Cagliari il 14 agosto 1967 e residente a Quartu S. Elena in via Marconi n. 288, codice fiscale SCNRRT67M14B354U;

Lasi Carletto, nato a Oristano il 15 febbraio 1971 e residente ad Arborea in via Strada n. 8, codice fiscale LSACLT71B15G113Q;

Muroni Francesco, nato a Tresnuraghes (Oristano) il 6 ottobre 1949 ed ivi residente in via Roma, codice fiscale MRNFNC49R06L393B;

Casu Pierpaolo, nato a Usellus (Oristano) il 22 agosto 1966 ed ivi residente in via Amsicora, codice fiscale CSAPPL66M22L508M.

Impresa Verde Nuoro Srl, con sede in Nuoro, via De Gasperi n. 24/26, codice fiscale n. 01087200919, rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione sig. Meloni Gian Marco, nato a Posada (Nuoro) il 4 agosto 1954 e residente a San Teodoro in piazza Lu Castidducciu n. 8, codice fiscale MLNGMR54M04G929C. Capitale sociale posseduto per una quota pari al 99% dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Nuoro e per una quota pari all'1% dalla Federazione regionale coltivatori diretti della Sardegna.

Gli altri componenti il consiglio di amministrazione, sono i signori:

Serra Giovanni, nato a Ulassai (Nuoro) il 23 gennaio 1960 ed ivi residente in via Plebiscito n. 22, codice fiscale SRRGNN60A23L489U;

Cannas Vincenzo, nato a Lanusei (Nuoro) il 5 aprile 1958 e residente a Loceri in via V. Emanuele, codice fiscale CNNVCN58D05E441F;

Vacca Giovanni Antonio, nato a Nurachi (Oristano) il 1º novembre 1958 e residente a Nuoro in via Convento n. 34, p. 1º, codice fiscale VCCGNN58S01F980U;

Mastio Salvatore, nato a Gavoi (Nuoro) il 17 giugno 1960 e residente a Macomer in via Giotto n. 14, codice fiscale n. MSTSVT60H17D947K.

Impresa Verde Sassari Srl, con sede in Sassari, via Budapest n. 10/a, codice fiscale n. 01881000903, rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione sig. Sanciu Fedele, nato a Buddusò (Sassari) il 27 ottobre 1959 e residente a Olbia in via Torino n. 8, codice fiscale SNCFDL59R27B246X. Capitale sociale posseduto per una quota pari al 99% dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Sassari e per una quota pari all'1% dalla Federazione regionale coltivatori diretti della Sardegna.

Gli altri componenti il consiglio di amministrazione sono i signori:

Corsetti Angelo, nato a Velletri (Roma) il 15 febbraio 1965 e residente a Sassari in via Prunizzedda n. 49/a, codice fiscale CRSNGL65B15L719B;

Manchia Sebastiano, nato a Ozieri (Sassari) il 7 ottobre 1954 e residente a Ozieri in via Scanu n. 2, codice fiscale MNCSST54R07G203P;

Fois Antonio Gavino, nato ad Alghero (Sassari) il 24 febbraio 1951, ed ivi residente in via V. Emanuele n. 225, codice fiscale FSONNG51B24A192Q;

Asara Marco, nato a Sassari il 9 settembre 1974 e residente a Olbia in via Roma, codice fiscale SRAMRC74P09I452U;

i componenti del Consiglio di amministrazione della società richiedente e delle società di servizi hanno dichiarato di possedere i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

È stata, quindi, riscontrata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni richiesti dalla normativa specifica per il rilascio dell'autorizzazione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate:

decreto 12 luglio 1999, art. 3 - Attribuzioni alle direzioni regionali delle entrate del procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 62 e 66;

deliberazione 30 novembre 2000, articoli 3 e 6 - Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

deliberazione 13 dicembre 2000, art. 11 - Statuto dell'Agenzia delle entrate;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3 - Disposizioni attuative delle Agenzie fiscali.

Disciplina normativa.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - capo V - Disciplina dell'assistenza fiscale.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Cagliari, 23 marzo 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A04171

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2004)**, coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2004, n. 104** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione

1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, *nelle ipotesi* e con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto *entro il 31 ottobre 2001,* è determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio *del mercato immobiliare* (OMI) e di altri parametri di mercato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La determinazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle opzioni e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate decadenze. Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili. *Il rimborso è effettuato nei limiti*

delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con uno o più decreti di natura non regolmentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalità applicative delle diposizioni del presente articolo e si provvede alla definizione dei rapporti con le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 351 del 2001, conseguenti ai minori introiti derivanti dall'applicazione della presente norma. A tale fine si utilizzano le somme di cui al comma 12 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 in relazione alle quali non si applica il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le finalità di cui sopra può essere concessa, con i medesimi decreti, la garanzia dello Stato. Al termine dell'operazione di cartolarizzazione per l'eventuale minore entrata per *i soggetti originariamente proprietari degli immobili* ovvero per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con appositi decreti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. *Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate.*

4-bis. *All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto».*

4-ter *All'attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, si provvede con i decreti di cui al comma 4 del presente articolo.*

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 20 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) è il seguente;

«20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta di acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate e purché le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.».

— Il testo del comma 7 dell'art. 3 del già citato decreto-legge n. 351/2001 è il seguente:

«7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5.».

— Il testo del comma 1 dell'art. 2 del già citato decreto-legge n. 351/2001 è il seguente:

«Art. 2. *(Privatizzazione del patrimonio immobilare pubblico).* — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici di cui all'art. 1. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'art. 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 2, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al parlamento ogni 6 mesi, a decorrere dalla data di costituzione delle società di cui al presente comma, sui risultati economico-finanziari conseguiti.».

— Il testo del comma 12 dell'art. 3 del già citato decreto-legge n. 351 del 2001 è il seguente:

«12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilità sono acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze è riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle è realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera *a)*, e i proventi di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facoltà di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazione relative al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonché dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

— Il testo del comma 4 dell'art. 3 del già citato decreto-legge n. 351/2001, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«4. È riconosciuto il diritto dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000 euro, al rin-

novo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'art. 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalità indicate nel periodo precedente, è pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'art. 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato. *Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.».*

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A04318

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tobramicina Angelini»

Estratto decreto n. 152 del 25 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TOBRAMICINA ANGELINI, nella forma e confezione: «3% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70 - c.a.p. 00181, codice fiscale n. 03907010585.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml A.I.C. n. 035827017 (in base 10) 125CB9 (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione. Il prodotto non deve essere usato oltre trenta giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Produttore: Bruschettini S.r.l. stabilimento sito in Genova, via Isonzo n. 6 (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: tobramicina 0,3 g;

eccipienti: tyloxapol 0,1 g; acido borico 1,24 g; sodio solfato anidro 0,152 g; sodio cloruro 0,278 g; benzalconio cloruro 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml;

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni dell'occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla tobramicina: congiuntiviti catarrali acute, subacute e croniche; blefariti; cheratiti batteriche; dacriocistiti; profilassi pre e post-operatorie negli interventi sul segmento anteriore.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04071

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isaprandil»

Estratto decreto n. 153 del 25 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ISAPRANDIL, nella forma e confezione: «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazione di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Unifarm S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Frazione Ravina - Trento, via Provina, 3, c.a.p. 38040, codice fiscale n. 00123510224.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse A.I.C. n. 035488016 (in base 10) 11V08J (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a. stabilimento sito in Ravina - Trento (Italia), via Provina n. 2 (produzione confezionamento controlli).

Composizione: una compressa effervescente:

principio attivo: metoclopramide cloridrato 5 mg;

eccipienti: sodio citrato monobasico 603 mg; potassio bicarbonato 500 mg; sorbitolo 192 mg; acido cidrico anidro 120 mg; potassio carbonato 100 mg; aroma limone 45 mg; leucina 20 mg; saccarina sodica 10 mg; macrogol 6000 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'iperacidità (dolori e bruciore dello stomaco), quando accompagnata da rallentamento del transito gastrico e nausea.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04072

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tramadolo»

Estratto decreto n. 154 del 25 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: TRAMADOLO nelle forme e confezioni: «50 mg capsule rigide» 20 capsule, «50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml; «100 mg/2 ml; soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml; «100 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml e «100 mg supposte» 20 supposte, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Angenerico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Nocera Umbra n. 75 - c.a.p. 00181, codice fiscale n. 07287621002.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 035918010\G (in base 10) 12845U (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 d.leg.vo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharma GmbH stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto Von Guericke Allee 1 (tutte); Klocke Verpackungs-Service GmbH stabilimento sito in Weingarten (Germania), Max Becker Strasse, 6/Werner Von Siemens Strasse (confezionamento e controllo).

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 50 mg;

eccipienti: calcio idrogeno fosfato diidrato 97 mg; sodio carbossimetilamido 7 mg; magnesio stearato 1 mg;

costituenti della capsula: gelatina 48,03 mg; titanio biossido E 171 0,72 mg; ossido di ferro giallo E 172 0,23 mg; indigotina E 132 0,02 mg.

Confezione: «50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 035918022\G (in base 10) 128466 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Weimer Pharma GmbH stabilimento sito in Rastatt (Germania), IM Steingerust 30 (tutte); ACRAF S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutte)

Composizione: ogni fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 50 mg;

eccipienti: sodio acetato 4,15 mg; acqua per preparazioni iniettabili 954,85 mg;

Confezione: «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml A.I.C. n. 035918034\G (in base 10), 12846L (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione

Produttore: Weimer Pharma GmbH stabilimento sito in Rastatt (Germania), IM Steingerust 30 (tutte); ACRAF S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutte).

Composizione: ogni fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 100 mg;

eccipienti: sodio acetato 8,3 mg; acqua per preparazioni iniettabili 1909,7 mg.

Confezione: «100 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 035918046\G (in base 10), 12846V (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 50, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Weimer Pharma GmbH stabilimento sito in Rastatt (Germania), IM Steingerust 30 (tutte); ACRAF S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutte); Salutas Pharma GMBH stabilimento sito in Barleben (Germania), Otto Von Guericke Allee 1 (tutte).

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 100 mg.

eccipienti: potassio sorbato 1,5 mg; etanolo 161,8 mg; glicole propilenico 124,5 mg; saccarosio 200 mg; polisorbato 80 1 mg; essenza di menta 1 mg; acqua depurata 484,2 mg.

Confezione: «100 mg supposte» 20 supposte - A.I.C. n. 035918059\G (in base 10) 12847C (in base 32);

forma farmaceutica: supposta;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Rubiepharm Arzneimittel GmbH stabilimento sito in Steinau An Der Strasse (Germania), Bruder Grimm-Strasse 121; ACRAF S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutte).

Composizione: ogni supposta contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 100 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi (Witepsol W35) 900 mg; gliceridi semisintetici solidi (Witepsol E 75) 145 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi acuti e cronici di diverso tipo e causa, di media e grave intensità, come pure in dolori indotti da interventi diagnostici e chirurgici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04073

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Formistin»

Estratto decreto NCR n. 155 del 25 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FORMISTIN anche nelle forme e confezioni: «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26 - c.a.p. 20132, Italia, codice fiscale n. 00714810157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse - A.I.C. n. 027329034 (in base 10), 0U20JB (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: UCB Pharma S.p.a. stabilimento sito in Pianezza (TO) Italia, via Praglia n. 15 (produzione e confezionamento); UCB Farchim SA stabilimento sito in Bulle (Svizzera), Zi De Planchy, Chemin De Croix Blanche, 10 (controlli analit. materia prima, produz. compresse e controlli in process); Menarini SA, stabilimento sito in Badalona, (Barcellona) Spagna, Alfonso XII, 587 (intero ciclo produttivo).

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: cetirizina dicloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato (nucleo) 66,4 mg; cellulosa microcristallina (nucleo) 37 mg; silice colloidale anibra (nucleo) 0,6 mg; magnesio stearato (nucleo) 1,2 mg; idrossi-propil-metil-cellulosa (E464) (rivestimento) 2,16 mg; macrogol 400 (rivestimento) 0,22 mg; titanio diossido (E171) (rivestimento) 1,08 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di rinite e congiuntivite stagionale, rinite cronica allergica ed orticaria di origine allergica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04074

Autorizzazione all'immisione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Armilla»

Estratto decreto n. 156 del 25 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ARMILLA nella forma e confezione: «400 U.I. capsule molli» 30 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto (Pisa) via Meucci n. 36, c.a.p. 56014, codice fiscale n. 05200381001.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 U.I. capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 035596028 (in base 10) 11Y9RW (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: quattro anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cardinal Health Italy S.p.a. stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20+100 (completa), Banner Pharmacaps Europe BV stabilimento sito in AS Tilburg The Netherlands, De Posthoornstraat 7 (produzione completa); Abiogen Pharma S.p.a. stabilimento sito in Ospedaletto - Pisa, via Meucci n. 36 (in alternativa, confezionamento secondario e controlli).

Composizione: una capsula molle contiene:

principio attivo: RRR - α - tocoferolo soluzione oleosa mg 400 (pari a 400 U.I. di vitamina E);

eccipienti: olio di soia raffinato 20 mg;

costituenti della capsula: gelatina 133 mg; glicerolo 65 mg.

Indicazioni terapeutiche: carenze di vitamina E legate a malassorbimento. Condizioni in cui si richieda la prevenzione di una eccessiva perossidazione lipidica cellulare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04075

Autorizzazione all'immisione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delipramil»

Estratto decreto n. 157 del 25 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DELIPRAMIL nelle forme e confezioni: «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: E-Pharma Trento S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 2, c.a.p. 38040, Italia, codice fiscale n. 01420070227.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 035487014 (in base 10) 11UZ96 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a. stabilimento sito in Ravina di Trento (Italia), via Provina n. 2 (produzione confezionamento controlli).

Composizione: 1 compressa effervescente;

principio attivo: metoclopramide cloridato 5 mg;

eccipienti: sodio citrato monobasico 603 mg; potassio bicarbonato 500 mg; sorbitolo 192 mg; acido citrico anidro 120 mg; potassio carbonato 100 mg; aroma limone 45 mg; leucina 20 mg; saccarina sodica 10 mg; macrogol 6000 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'iperacidità (dolori e bruciore dello stomaco), quando accompagnata da rallentamento gastrico e nausea.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04076

Modificazione dell'autorizzazione all'immisione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uroplex»

Estratto decreto n. 158 del 25 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Società Prodotti Antibiotici S.p.a., con sede in via Biella n. 8 - Milano, con codice fiscale n. 00747030153.

Medicinale: UROPLEX.

Confezione:

A.I.C. n. 034121018 - «200 mg compresse» 6 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034121020 - «200 mg compresse» 2 compresse (sospesa).

È ora trasferita alla società: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede in via San G. Cottolengo n. 15 - Milano, con codice fiscale 01689550158.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04077

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taraz»

Estratto decreto n. 159 del 25 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chifarco S.r.l., con sede in via Borgogna n. 5 - Milano, con codice fiscale 00745330159.

Medicinale: TARAZ.

Confezione:

A.I.C. n. 028063016 - «3 mg/3 ml soluzione iniettabile» 1 fiala per uso endovenoso (sospesa);

A.I.C. n. 028063028 - «1 mg compresse» 10 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 028063030 - «3 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 siringa per uso intramuscolare (sospesa);

A.I.C. n. 028063042 - «3 mg/1 ml soluzione iniettabile» 3 siringhe preriempite per uso intramuscolare (sospesa);

A.I.C. n. 028063055 - «3 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 siringa per uso endovenoso (sospesa);

A.I.C. n. 028063067 - «1 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 fiala per uso endovenoso (sospesa);

A.I.C. n. 028063079 - «2 mg compressa» 1 compressa (sospesa);

A.I.C. n. 028063081 - «2 mg compresse» 5 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 028063093 - «0,2 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 30 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: Roche S.p.a., con sede in piazza Durante n. 11 - Milano, con codice fiscale 00747170157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04078

Modificazione dell'autorizzazione all'immisione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citarabina Fidia»

Estratto decreto n. 160 del 25 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede in via Ponte della Fabbrica n. 3/A - Abano Terme (Padova), con codice fiscale 00204260285.

Medicinale: CITARABINA FIDIA.

Confezione:

A.I.C. n. 033507017 - «100 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

A.I.C. n. 033507029 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone.

È ora trasferita alla società: Crinos S.p.a., con sede in via Pavia n. 6 - Milano, con codice fiscale 03481280968.

Con variazione della denominazione in: «Citarabina crinos».

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04079

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Megestil»

Estratto decreto n. 161 del 25 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11, Milano, con codice fiscale n. 00747170157:

Medicinale: MEGESTIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 027574019 - «160 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 027574021 - 30 bustine 160 mg.

È ora trasferita alla società: Crinos S.p.a., con sede in via Pavia, 6, Milano, con codice fiscale n. 03481280968.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04115

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto n. 162 del 25 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.B.N. - Istituto biologico nazionale S.r.l., con sede in via Cavour, 11, Comacchio (Ferrara), con codice fiscale n. 10168120151:

Medicinale: ACICLOVIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033063013/G - «400» astuccio 25 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 033063025/G - «800» astuccio 35 compresse 800 mg.

È ora trasferita alla società Ratiopharm Italia S.r.l., con sede in viale Monza, 270, Milano, con codice fiscale n. 12582960154.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04116

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pluscor»

Estratto decreto n. 163 del 25 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Merck S.p.a., con sede in via G. Stephenson, 94, Milano, con codice fiscale n. 07546800157:

Medicinale: PLUSCOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033945015 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 033945027 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film;

è ora trasferita alla società Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130, Milano, con codice fiscale n. 05849130157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04117

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Farmjodina»

Estratto decreto n. 164 del 25 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Germo S.p.a., con sede in via Giotto, 19, Cormano (Milano), con codice fiscale n. 00772350153:

Medicinale: FARMJODINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 032821011 - pomata vasetto 5 g (sospesa);

A.I.C. n. 032821023 - pomata vasetto 20 g (sospesa);

A.I.C. n. 032821035 - pomata vasetto 30 g (sospesa);

A.I.C. n. 032821047 - pomata vasetto 40 g (sospesa);

A.I.C. n. 032821050 - pomata vasetto 50 g (sospesa);

A.I.C. n. 032821062 - soluzione acquosa flacone 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032821074 - soluzione acquosa flacone 500 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032821086 - soluzione acquosa flacone 1000 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032821098 - collutorio flacone 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032821100 - collutorio flacone 150 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032821112 - collutorio flacone 50 ml (sospesa);

è ora trasferita alla società ACRAF - Aziende chimiche riunite Angelini Francesco S.p.a., con sede in viale Amelia, 70, Roma, con codice fiscale n. 03907010585.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04118

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Budesonide Thesis»

Estratto decreto n. 167 del 25 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Thesis S.r.l., con sede in via Washington, 2, Milano, con codice fiscale n. 07742340156:

Medicinale: BUDESONIDE THESIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 035310010 - «50 mcg/dose spray nasale, sospensione» 1 flaconcino 12 ml;

A.I.C. n. 035310022 - «100 mcg/dose spray nasale, sospensione» 1 flaconcino 12 ml;

è ora trasferita alla società PH&T S.p.a., con sede in via Ludovico Ariosto, 34, Milano, con codice fiscale n. 09138720157.

Con variazione della denominazione in KESOL.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, di seguito indicate:

A.I.C. n. 035310010: da «50 mcg/dose spray nasale, sospensione» 1 flaconcino 12 ml a: «50 microgrammi spray nasale, sospensione» 1 flacone da 10 ml/200 dosi con pompa spray dosatrice;

A.I.C. n. 035310022: da «100 mcg/dose spray nasale, sospensione» 1 flaconcino 12 ml a: «100 microgrammi spray nasale, sospensione» 1 flacone da 10 ml/200 dosi con pompa spray dosatrice.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide Mononitrato».

Estratto decreto n. 168 del 25 marzo 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Edmond Pharma S.r.l., con sede in via Gadames, 58, Milano, con codice fiscale n. 00804270155:

Medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO.

Confezioni:

A.I.C. n. 033689011/G - «20 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 033689023/G - «40 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033689035/G - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse a rilascio prolungato;

è ora trasferita alla società Ratiopharm GmbH, con sede in Graf-Arco Strasse 3, D-89070 - ULM, Germania.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04120

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «104 Coop. Sociale a r.l.», in Foggia.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «104 Coop. Sociale a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Michele Augelli, in data 12 luglio 2000, repertorio n. 54162, registro società/imprese 42847CF/P.IVA 0306209711, posizione BUSC 5194/296187, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03887

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Bianca a r.l.», in Apricena

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Bianca a r.l.», con sede in Apricena, costituita per rogito notaio Pasquale De Candia, in data 8 febbraio 2000, repertorio n. 14107, reg. società/imprese 22799, CF/P.IVA 03026570717, posizione BUSC 5039/290651, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03888

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ifigenia a r.l.», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ifigenia a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo, in data 23 febbraio 1987, repertorio n. 6671, reg. società/imprese 8793, CF/P.IVA 01612310712, posizione BUSC 3811/235513, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03889

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Olimpia a r.l.», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Olimpia a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Pepe, in data 29 aprile 1999, repertorio n. 32436, reg. società/imprese 9278, CF/P.IVA 02397970712, posizione BUSC 5051/291962, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03890

Cancellazione dal registro delle imprese di undici cooperative

Il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Firenze, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile avvisa che sarà chiesta la cancellazione dal registro delle imprese di Firenze delle sottoelencate cooperative, in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni:

Denominazione	Sede	Data cost.ne	Codice fiscale
Metropolis	Firenze	08/11/1984	03550220481
Tetide cooperativa sociale	Firenze	30/01/1992	04365250481
I Vignoni	Barberino M.llo	19/12/1977	83001180484
Edificatrice dipendenti impiegati parastatali	Impruneta	30/09/1992	03353430485
La Castiglionese	Firenze	24/10/1994	04600930483
Edisan	Firenze	21/10/1983	03422190482
Unioncredito Firenze	Firenze	20/09/1985	03727090486
Dan Wadag (in parti uguali)	Firenze	04/03/1992	04374520486
Co-Fa-Fi Cooperativa facchini fiorentini	Firenze	16/10/1989	04152220481
Edilizia Newpary	Firenze	16/01/1964	—
Co.Pe.D.	Dicomano	28/12/1978	01561910488

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro, viale Lavagnini n. 9 - 50129 Firenze.

04A03891

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che le sottonotate società cooperative, a seguito di indicazioni fornite dal Ministero delle attività produttive, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) coop. San Giuseppe a r.l., con sede in Minervino Murge, costituita in data 19 marzo 1975 con atto rogato dal notaio dott. Sigismondo Giangrasso di Minervino Murge, repertorio n. 21, posizione n. 2694/138031 - Codice fiscale 02484000720 - R.E.A. n. 164129, in liquidazione dal 27 novembre 1997;

2) coop. Il Solco a r.l., con sede in Gravina di Puglia, costituita in data 1° aprile 1997 con atto rogato dal notaio dott. Francesco Denora di Gravina di Puglia, repertorio n. 2268, posizione n. 3489/155104 - Codice fiscale 02619180728 - R.E.A. n. 177498, in liquidazione dal 26 febbraio 1982;

3) coop. Puglia Edilizia a r.l., con sede in Molfetta, costituita in data 2 maggio 1978 con atto rogato dal notaio dott. Ugo Perugini di Molfetta, repertorio n. 51220, posizione n. 3800/161471 - Codice fiscale 00992590729 - R.E.A. n. 179755, in liquidazione dal 19 febbraio 1993;

4) coop. Lavori a r.l., con sede in Bari - Santo Spirito, costituita in data 27 aprile 1985 con atto rogato dal notaio dott. Pietro Speranza di Valenzano, repertorio n. 24882, posizione n. 5490/212169 - Codice fiscale 03317820722 - R.E.A. n. 255145, in liquidazione dal 26 maggio 1993;

5) coop. Grafica Sud a r.l., con sede in Andria, costituita in data 20 marzo 1987 con atto rogato dal notaio dott.ssa Maria Teresa Guerra di Andria, repertorio n. 1342, posizione n. 6154/228983 - Codice fiscale 03671200727 - R.E.A. n. 425792, in liquidazione dal 19 ottobre 1995;

6) coop. Agorà a r.l., con sede in Bari, costituita in data 29 giugno 1989 con atto rogato dal notaio dott.ssa Assunta Larocca di Altamura, repertorio n. 5676, posizione n. 6570/243179 - Codice fiscale 04029930726 - R.E.A. n. 290169, in liquidazione dal 2 febbraio 1993.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via F. Filzi, 18 - Bari.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che le sottonotate società cooperative, a seguito di revisione eseguita di recente, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) coop. Parva Domus a r.l., con sede in Bitonto, costituita in data 6 marzo 1969 con atto rogato dal notaio dott. Michele Allegretti di Bitonto, repertorio n. 18708, posizione n. 1887/109957 - codice fiscale 80021500725 - Partita I.V.A. n. 01194180723, in liquidazione dal 23 giugno 1987;

2) coop. Case per Pubblici Dipendenti a r.l., con sede in Canosa di Puglia, costituita in data 27 giugno 1967 con atto rogato dal notaio dott. Italo Coppola di Canosa di Puglia, repertorio n. 10669, posizione n. 1704/105110, registro società n. 2237, in liquidazione dal 23 novembre 1972;

3) coop. Venezuela a r.l., con sede in Bari - Carbonara, costituita in data 28 febbraio 1977 con atto rogato dal notaio dott. Ettore Cardinali di Bari, repertorio n. 117917, posizione n. 3180/151257 - Codice fiscale 00992090720 - R.E.A. n. 0177139, in liquidazione dal 2 aprile 1992;

4) coop. Santa Rita a r.l., con sede in Bitetto, costituita in data 25 giugno 1987 con atto rogato dal notaio dott. Michele Buquicchio di Bari, repertorio n. 15306, posizione n. 6159/229357 - Codice fiscale 03735890729 - R.E.A. n. 273126, in liquidazione dal 2 ottobre 1996;

5) coop. Ages a r.l., con sede in Bari, costituita in data 14 ottobre 1967 con atto rogato dal notaio dott. Corrado Magarelli di Bitetto, repertorio n. 3620, posizione n. 1672/100052 - Registro società n. 3620, in liquidazione dal 22 luglio 1980;

6) coop. Netturbini L'Igiene a r.l., con sede in Palo del Colle, costituita in data 14 aprile 1960 con atto rogato dal notaio dott.ssa Leonida Bellisario di Bari, repertorio n. 57837, posizione n. 1082/67846 - codice fiscale - R.E.A. n. 105478, in liquidazione dal 23 novembre 1979;

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via F. Filzi, 18 - Bari.

04A03710-04A03711

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Nuova Meneghina» a r.l., in Pavia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Nuova Meneghina» a r.l., con sede in Pavia, B.U.S.C. n. 1669/276073, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Lupo in data 23 gennaio 1996, repertorio n. 41032/12178 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c., senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Pavia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03701

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «La Linarolese» a r.l., in Vigevano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «La Linarolese» a r.l. con sede in Vigevano (Pavia) - B.U.S.C. n. 968/139766, costituita per rogito notaio dott. Mario Polani in data 13 giugno 1975, repertorio n. 44182/4836 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c., senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Pavia - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03702

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «ACLI Vocational Training» a r.l., in Isernia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della piccola società cooperativa «ACLI Vocational Training» a r.l., codice fiscale 00820420941 con sede nel comune di Isernia, via Pansini n. 13 - costituita in data 28 marzo 2002 con atto a rogito del notaio dott. Agostino Longobardi di Isernia, repertorio n. 59953, iscritta registro delle imprese al n. 00820420941, n. 527 di fascicolo, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del c.c.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Isernia - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A03703

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «La Piramide» a r.l., in Venafro

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della piccola società cooperativa «La Piramide» a r.l., codice fiscale 00822530945 con sede nel comune di Venafro presso ospedale civile S.S. Rosario - costituita in data 15 luglio 2002 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Ventriglia di Venafro, repertorio n. 45064, iscritta registro delle imprese al n. 00822530945, n. 520 di fascicolo, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del c.c.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Isernia - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A03704

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «S.O.S. Don't Worry Cooperativa Sociale» a r.l., in Bovolone

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa S.O.S. Don't Worry Cooperativa Sociale a r.l., con sede in Bovolone, via San Francesco, 20, costituita a rogito notaio Luigi Giuffrè in data 20 maggio 1996, numero di repertorio 67294, numero codice fiscale 02700790237;

dagli accertamenti fatti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione di Verona, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

04A03705

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401096/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 4 2 4 *

€ 0,77